

Calendario venatorio 2016-2017

Proposte di modifica

Considerazioni preliminari

Le seguenti proposte di modifica della bozza del Calendario Venatorio per l'anno 2016-2017, tengono conto del protocollo IUCN, l'organizzazione che si occupa di redigere in maniera oggettiva e scevra da qualsiasi preconcetto, lo stato di conservazione e, di conseguenza, la gestione di ogni singola specie e dello stato di conservazione di ogni singola specie attraverso le schede che Birdlife, tiene aggiornate con i dati più recenti possibili.

In merito alla dicitura SPEC, che Birdlife utilizza per catalogare lo stato di conservazione di una specie, è bene ricordare che la Commissione Europea in più occasioni ha ricordato che pur essendo un metodo valido non è quello che la stessa Commissione utilizza per la gestione della fauna nel territorio comunitario.

Il documento che Lipu, partner italiano di Birdlife, e altre Associazioni Ambientaliste puntualmente ogni anno invia alle Amministrazioni è quindi da ritenersi puramente indicativo e privo di qualsiasi OBBLIGO giuridico e scientifico a cui uniformarsi.

Si ritiene necessario riportare di seguito alcune sentenze e ordinanze dei TAR

SENTENZA TAR LAZIO N 08640/2011

Per quanto attiene alla violazione dell'art. 1, comma 1 bis, che desumono la sussistenza di un divieto di caccia per le specie di uccelli classificate come "SPEC" (ossia, versanti in uno stato di conservazione non favorevole), a causa della mancanza di un piano di gestione operativo - il Collegio ritiene i rilievi mossi nel ricorso non condivisibili. la medesima considerazione vale in relazione al principio invocato, commesso all'adozione o meno di "piani di gestione" (nel senso che alcuna norma prescrive che la carenza di quest'ultimi comporti il divieto alla caccia)

LA GUIDA ISPRA AI CALENDARI E' UN ATTO POLITICO E NON TECNICO

SENTENZA TAR LAZIO N. 01845/2014 REG.PROV.COLL. N. 08268/2013 REG.RIC.

Al riguardo occorre ulteriormente precisare che l'unico atto dell'ISPRA da prendere a riferimento, quale espressione di obbligatoria attività consultiva da parte di detto organo nella predisposizione del calendario venatorio, è il parere dallo stesso espresso con specifico riferimento a quest'ultimo. Conseguentemente atti diversi provenienti dal medesimo organo risultano privi di rilevanza e la loro eventuale inosservanza non richiede alcuna motivazione.

ORDINANZA TAR VENETO N. 00700/2012 REG.PROV.CAU. N. 01378/2012 REG.RIC.

[OMISSIS...]

Sotto altro profilo, né la "Guida" dell'ISPRA né la classificazione delle specie stanziali effettuata con il cosiddetto sistema S.P.E.C. (Special of European Conservation Concern) appaiono idonei parametri di legittimità del provvedimento impugnato, dal momento che, allo stato, l'ordinamento non riconosce loro alcun valore normativo. [omissis]

Si ritiene opportuno ricordare che:

- il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale le regioni devono obbligatoriamente uniformarsi, riguarda la possibilità dell'apertura della caccia ad una specie oltre il 31/01 e non oltre la prima decade di febbraio, oppure la possibilità di prevedere per una specie periodi di caccia diversi da quelli previsti dall'art. 18 comma 1° della L. 157/92. Per il resto del calendario venatorio il parere dell'ISPRA non è vincolante (art. 18 comma 4° L. 157/92)

- la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");

- il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, è analizzato nella Guida interpretativa ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 dove non è mai proposto il divieto di caccia per le specie simili;

- in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale"; osservato al riguardo che se tali asserzioni fossero applicate con l'osservanza di un principio di coerenza assoluta non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);

- il documento Key concepts e la Guida interpretativa sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario;

- le indicazioni sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo ente BirdLife International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International;

la Sentenza 24 febbraio 2011 n. 02443/2011 della Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio riguardante il decreto del Presidente della G.R. del Lazio in data 09.8.2010 nr. T0379 avente ad oggetto "Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione Venatoria 2010-2011 nel Lazio" e di ogni atto presupposto e/o connesso dispone tra l'altro: *"Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11.11.2010, l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'Ispra come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va,*

incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere”;

1. Inserimento tra le specie cacciabili siciliane del FRULLINO

Questa specie ha una gamma di estensione estremamente ampia, e quindi non si avvicina alla soglia vulnerabile. La tendenza della popolazione non è nota, ma la popolazione non si crede di essere in diminuzione con sufficiente rapidità per avvicinarsi alle soglie fissate dal criterio di tendenza della popolazione (> 30% calo in dieci anni o tre generazioni). La dimensione della popolazione è molto grande, e quindi non si avvicina alle soglie vulnerabili sotto il criterio di dimensione della popolazione (<10.000 individui maturi con un continuo calo stimato essere> 10% in dieci anni o tre generazioni. Per questi motivi la specie viene valutata come poco preoccupante.

La popolazione mondiale è stimata al numero > c.1,000,000 individui (Wetlands International 2006).

Periodo di prelievo suggerito:

dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio

Inizio della migrazione pre-nuziale (documento Ornis KC):

prima decade di febbraio

Principali riferimenti tecnico-giuridici a supporto:

quanto riportato nel paragrafo 2.7.2 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”.

la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse

2. Anticipare l’apertura della stagione venatoria per l’anno 2016/2017 alla terza domenica di Settembre e la chiusura al 30 di Gennaio per le seguenti specie: Alzavola - Beccaccino – Canapiglia – Codone – Fischione – Folaga – Gallinella d’acqua – Germano Reale – Mestolone – Moriglione – Porciglione.

- Alzavola:

la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione pre-nuziale indicato nel documento Key Concepts è consentita dal documento Guida interpretativa al paragrafo 2.7.2;

Inizio della migrazione pre-nuziale (documento Ornis KC): terza decade

gennaio

Principali riferimenti tecnico-giuridici a supporto:

- paragrafo 2.7.2 della *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici"* e parere ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 dove si precisa che posticipando il prelievo venatorio di una decade oltre l'indicazione del documento Ornis KC non si verifica nessuna sovrapposizione reale di decenni riguardo l'inizio della migrazione pre-nuziale;
- quanto riportato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici"* al paragrafo 2.6.24 per uniformare la data di chiusura a quella delle altre specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae.

- Beccaccino:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;

- la data di inizio della migrazione pre-nuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.

- Canapiglia

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione pre-nuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;

Inizio della migrazione pre-nuziale (documento Ornis KC):

terza decade gennaio

Principali riferimenti tecnico-giuridici a supporto:

- paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e parere ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 dove si precisa che posticipando il prelievo venatorio di una decade oltre l'indicazione del documento Ornis KC non si verifica nessuna sovrapposizione reale di decenni riguardo l'inizio della migrazione pre-nuziale;
- quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.6.24 per uniformare la data di chiusura a quella delle altre specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae.

- **Codone:**

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;

- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita dal documento Guida interpretativa;

Inizio della migrazione pre-nuziale (documento Ornis KC):

terza decade gennaio

Principali riferimenti tecnico-giuridici a supporto:

- paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e parere ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 dove si precisa che posticipando il prelievo venatorio di una decade oltre l'indicazione del documento Ornis KC non si verifica nessuna sovrapposizione reale di decenni riguardo l'inizio della migrazione pre-nuziale;
- quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.6.24 per uniformare la data di chiusura a quella delle altre specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae.
- quanto riportato nel Piano di Gestione Internazionale sulla specie redatto dalla Commissione Europea che non impone restrizioni alla caccia alla specie diverse da divieto nella migrazione pre nuziale, già recepito, ed ottemperato dalla normativa nazionale.

- Fischione:

- la normativa vigente (legge 157/92, art.18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza e con l'inizio di migrazione pre-nuziale definito dal documento Key concepts;

Inizio della migrazione pre-nuziale (documento Ornis KC): terza decade febbraio

Principali riferimenti tecnico-giuridici a supporto:

è quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.6.24 per uniformare la data di chiusura a quella delle altre specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae.

- Folaga:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione pre-nuziale indicato nel documento Key concepts è consentito dal documento Guida interpretativa;

Inizio della migrazione pre-nuziale: Terza decade di gennaio.

- Germano Reale

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli anadi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;

- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come *"La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti."* senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;

--- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa"*;

- **Mestolone**

← la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), preve de l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

← la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

- - Moriglione

← la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

← la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key

concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;_

Inizio della migrazione pre-nuziale (documento Ornis KC): prima decade di febbraio

Principali riferimenti tecnico-giuridici a supporto:

quanto riportato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici"* per uniformare la data di chiusura a quella delle altre specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae.

MORIGLIONE (Aythya ferina)

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la data di fine periodo di riproduzione, e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

Inizio della migrazione pre-nuziale (documento Ornis KC): prima decade febbraio

Principali riferimenti tecnico-giuridici a supporto:

- quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.6.24 per uniformare la data di chiusura a quella delle altre specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae.
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse

-

- **Gallinella d'Acqua**

- Si chiede l'apertura alla terza domenica di settembre, oltre che la chiusura al 30 gennaio già proposta, perché la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- **Porciglione**

- Si chiede l'apertura alla terza domenica di settembre, oltre che la chiusura al 30 gennaio già proposta, perché la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;

3. Chiusura della stagione venatoria al 30 Gennaio per Cesena – Tordo Bottaccio e Tordo Sassello.

In verità non si riesce a comprendere perché sebbene nella proposta di Calendario Venatorio vengono argomentati in maniera chiara ed inequivocabile le motivazioni che consentono la chiusura

dell'attività venatoria alle predette specie alla data del 30 gennaio si riporta come data di chiusura quella del 19 Gennaio.

4. Chiusura dell'attività venatoria al 31 Dicembre per la Quaglia

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;

- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento "Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF", recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts è il 20 settembre e la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento Key Concepts, è consentita dalla guida interpretativa al paragrafo 2.7.2;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico"*;